

Codice DB1419

D.D. 27 giugno 2012, n. 1690

Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 e s.m.i. - Autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20 settembre 2011 - Richiedente: Comune di Villanova Mondovi' (CN) - Interventi selvicolturali in Comune di Villanova Mondovi' - localita' "Pineta del Monte Calvario" - Istanza n. 10308.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

- di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R/2011, il Comune di Villanova Mondovì (CN) all'esecuzione degli interventi selvicolturali in comune di Villanova Mondovì, riferiti al progetto di "Miglioramento della stabilità ecologica della Pineta del Monte Calvario" così come descritti nel progetto d'intervento, rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

- l'intervento dovrà essere effettuato sulla superficie come indicata nella planimetria allegata al progetto ed essere conforme allo stesso;
- eventuali varianti al tipo di intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;
- il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare e la rinnovazione già presente;
- sarà cura del Progettista/Direttore dei Lavori localizzare e dimensionare le buche che verranno create durante il taglio, in modo tale che le aperture non provochino sia fenomeni erosivi superficiali che franosi, prefiggendosi il mantenimento della stabilità del versante;
- dovranno essere rilasciati dei tronchi atterrati, anche non sramati, disposti diagonalmente rispetto al terreno, in modo tale che siano di ostacolo al rotolamento di sassi/massi e limitino l'erosione superficiale. Dovrà essere valutato l'accumulo di materiale lapideo a monte dei tronchi, perché nel tempo la decomposizione del legname potrebbe provocare una movimentazione verso valle del pietrame;
- sarà cura del Progettista/Direttore dei Lavori far rilasciare delle ceppaie tagliate ad una altezza tale da essere di ostacolo al movimento dei sassi/massi;
- i lavori dovranno concludersi entro 2 anni a decorrere dalla data della presente Determinazione;
- entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento, dovrà essere trasmessa alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Economia Montana, Collinare e Servizi – Corso A. De Gasperi, 40 – 12100 Cuneo – la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un Tecnico forestale abilitato.

Per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate tutte le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/09/2011.

Dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente Determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/09/2011 comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

La presente Autorizzazione non esonera dall'obbligo di dotarsi di ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria in applicazione della normativa vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente TAR entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

Il Direttore
Vincenzo Cocco